



genertel.it

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PER LA NAVIGAZIONE
DEI NATANTI



Genertel S.p.A.

NATANTI

PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA
DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI



Ultimo aggiornamento
05/2020

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie offerte da Genertel.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.

Abbiamo realizzato le singole sezioni delle **Condizioni di Assicurazione** in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispondendo alle tue domande, ed è stato introdotto lo schema "**Elenco delle Garanzie**" così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie acquistabili.



All'interno delle sezioni troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Verifica sempre la correttezza dei dati indicati in preventivo e in contratto e che siano presenti le garanzie di cui hai bisogno. Ricorda che eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.



A. Elenco delle Garanzie

B. Definizioni

Definizioni	Pag. 1 di 14
-------------------	--------------

C. Condizioni di Assicurazione Natanti

Norme Comuni	Pag. 2 di 14
SEZIONE 1 Responsabilità Civile	Pag. 8 di 14
SEZIONE 2 Assistenza Legale	Pag. 9 di 14
SEZIONE 3 Procedura per il risarcimento dei Danni R.C.	Pag. 12 di 14
SEZIONE 4 Procedura per il risarcimento dei Danni di Assistenza Legale	Pag. 14 di 14

A. Elenco delle Garanzie

GARANZIE SEMPRE COMPRESSE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

FRANCHIGIE E SCOPERTI

PER TUTTI
I DETTAGLI

GARANZIA
COMPRESA?

R.C.: la copertura obbligatoria che ti permette di navigare e, in caso di incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.

Sezione 1



GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

FRANCHIGIE E SCOPERTI

PER TUTTI
I DETTAGLI

GARANZIA
COMPRESA?

Assistenza Legale: l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interessi nell'ambito di un sinistro che ha coinvolto il natante assicurato mentre navigava o giaceva in acqua.

Sezione 2

Verifica
in preventivo
e in contratto



Scarica l'app Genertel per ios o android!
La tua assicurazione sempre a portata di mano!



Scopri la **nuova app Genertel**: completamente rinnovata nella grafica e nelle funzionalità per gestire in modo ancora più semplice tutte le tue assicurazioni!



- › **“Acque interne”**: fiumi, laghi e la porzione di mare interna alla linea di bassa marea della costa;
- › **“Assicurato”**: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative;
- › **“Codice delle Assicurazioni”**: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- › **“Codice della Nautica”**: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- › **“CONSAP”**: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 – 00198, www.consap.it;
- › **“Contraente”**: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- › **“Genertel”**: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
- › **“Indennizzo/Risarcimento”**: la somma dovuta da Genertel se avviene un sinistro liquidabile a termini di polizza;
- › **“Legittimo conducente”**: il proprietario del natante e le persone da lui autorizzate alla guida del natante;
- › **“Massimale”**: la somma fino a concorrenza della quale Genertel presta l'assicurazione;
- › **“Natante”**: unità da diporto a remi e quelle il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 m, indipendentemente dalla loro propulsione, come definita dal Codice della Navigazione;
- › **“Polizza”**: il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione;
- › **“Premio”**: la somma dovuta dal contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
- › **“Rischio”**: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- › **“Rivalsa”**: il diritto di Genertel a recuperare dal contraente e dall'assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
- › **“Sinistro”**: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- › **“Spese borsuali”**: le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività;
- › **“Trasportati”**: le persone regolarmente trasportate sul natante indicato in polizza;
- › **“Unità da diporto”**: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita dal Codice della Navigazione.

NORME COMUNI

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e di pagamento del premio

Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto e inviare a Genertel i documenti richiesti. Il premio è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

I pagamenti possono essere effettuati con:

- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, indicando nella causale del versamento:
 - cognome e nome del contraente;
 - numero di preventivo.
- carta di credito, comunicando i dati a Genertel.

Il pagamento rateale può essere effettuato solo con carta di credito.

La ricevuta del versamento o l'estratto conto valgono come quietanza di pagamento.

Prima di attivare la polizza, Genertel verifica:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del premio pagato.

Genertel può richiedere al contraente di integrare la documentazione e/o spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del contraente se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile¹.

Se il contraente non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i documenti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non viene perfezionato e Genertel può richiedere i documenti mancanti e/o un'eventuale integrazione di premio. Se il contraente non si attiene a quanto richiesto e rinuncia quindi a stipulare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato.

Genertel richiede al contraente di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:

- via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo: copiacontratto@genertel.it;
- via posta a: Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Art. 2 - Diritto del contraente al ripensamento

Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi, con richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a: Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Il contraente deve restituire i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e contrassegno), ricevuti in formato cartaceo, con lettera raccomandata da inviare allo stesso indirizzo dal quale li ha ricevuti entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del ripensamento, se non li ha già allegati.

Alla ricezione di questi documenti Genertel rimborsa al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali.

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 3 - Periodo di copertura

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del premio è stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto come data di decorrenza.

Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il contraente deve pagare alle date concordate gli importi stabiliti. Se il contraente non paga quanto dovuto a una delle scadenze concordate, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dal Codice Civile². Per le rate successive alla prima, Genertel spedisce il certificato di assicurazione e il contrassegno dopo aver ricevuto evidenza del pagamento del relativo premio.

¹ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave"

² Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"



Le coperture sono valide fino alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il contraente è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con un'altra compagnia.

Genertel mantiene operante la garanzia R.C. fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C., per lo stesso natante, presso un'altra compagnia assicurativa.

» DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mare Mediterraneo fino agli stretti e nelle acque interne dei Paesi Europei.

» CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 5 - Dichiarazioni del contraente

Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse:

- la presenza delle garanzie richieste;
- la correttezza dei massimali.

Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile³, se il contraente fornisce al momento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione delle caratteristiche tecniche del natante), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato.

Relativamente alla garanzia R.C., se è applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private⁴, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma citata.

Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro natante

Il contraente può chiedere il trasferimento del contratto su un altro natante dello stesso proprietario (o locatario in caso di leasing) e/o della persona con lui coniugata, unita civilmente o convivente di fatto⁵ solo nei seguenti casi:

- vendita, conto vendita;
- furto;
- demolizione;
- distruzione;
- esportazione definitiva del natante.

Genertel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi richieste, e l'eventuale conguaglio di premio.

Le coperture assicurative sono valide dal momento in cui l'assicurato entra in possesso del nuovo natante. Contestualmente, cessano tutte le coperture dell'altro. Tranne che in caso di furto, il contraente deve distruggere i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e contrassegno) ricevuti in formato cartaceo. Se non li distrugge, Genertel può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del natante assicurato.

Per le sole garanzie diverse dall'R.C., si fa riferimento alle condizioni di contratto in vigore al momento della decorrenza della variazione.

Per l'operazione di trasferimento il contraente deve a Genertel un importo supplementare di **15 euro** (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale).

Se il contratto viene trasferito nei 30 giorni precedenti la scadenza della rata, il pagamento della stessa viene richiesto al momento della stipula della variazione.

³ Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1898 "Aggravamento del rischio"

⁴ Art. 144 "Azione diretta del danneggiato"

⁵ Art. 7, comma 2, punto C) del provvedimento n° 72/2018 IVASS

Art. 7 - Risoluzione anticipata o cessione del contratto

Risoluzione anticipata del contratto

Il contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto solo nei seguenti casi:

- vendita;
- demolizione;
- distruzione;
- esportazione definitiva del natante.

Genertel procede alla risoluzione anticipata del contratto solo dopo aver ricevuto dal contraente, oltre al certificato di assicurazione e il contrassegno, i seguenti documenti:

- **in caso di vendita:** l'atto di vendita;
- **in caso di demolizione o distruzione del natante:** l'attestazione certificante la demolizione o la distruzione del natante;
- **in caso di esportazione definitiva del natante:** l'attestazione che certifica l'esportazione.

Ricevuti i documenti Genertel mette a disposizione dell'assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.

Cessione del contratto all'acquirente del natante assicurato

In caso di vendita del natante, il contraente deve avvisare subito Genertel se cede al compratore anche il contratto di assicurazione, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'emissione dell'appendice di cessione. Il contraente deve pagare le eventuali rate di premio successive, fino al momento della comunicazione. Il contratto ceduto non può essere sospeso. Il contratto ceduto resta valido:

- In caso di pagamento a rate, esclusivamente per il periodo coperto dall'ultima rata pagata dal contraente;
- In caso di rata unica, fino alla sua naturale scadenza.

Non vengono accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.

Art. 8 - Tutela del contraente in caso di furto del natante

In caso di furto del natante il contraente deve darne immediata comunicazione a Genertel insieme alla copia della denuncia presentata all'autorità competente.

L'assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia.

Se il contraente non vuole trasferire il contratto su un altro natante o non vuole sospendere lo stesso, Genertel rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rimborsa l'eventuale premio non usufruito della sola garanzia R.C., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.

Art. 9 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione

Se il contratto ha durata non inferiore all'anno e nessun vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie, il contraente ha il diritto di sospenderlo temporaneamente, facendone richiesta a Genertel e impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e contrassegno) ricevuti in formato cartaceo. Se non li distrugge, Genertel può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di sospensione. La sospensione non è ammessa il giorno della scadenza contrattuale.

Se il contraente non riattiva il contratto entro 12 mesi, questo viene considerato risolto e il premio non goduto resta a Genertel; negli altri casi il contratto viene riattivato a partire dalle ore 24 della data indicata dal contraente.

La riattivazione può avvenire online - sul sito www.genertel.it o tramite l'app Genertel - o telefonicamente. Se la riattivazione avviene telefonicamente il contraente deve a Genertel un importo supplementare di **30 euro** (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale). Se il contratto viene sospeso nei 30 giorni precedenti la scadenza della rata, il pagamento della stessa viene richiesto al momento della riattivazione. Se il periodo di sospensione è superiore a 30 giorni, la data di scadenza del contratto e le date in cui sono dovute le eventuali rate residue vengono prorogate di un periodo pari a quello della sospensione.

Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da



Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza;⁽²⁾
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio);⁽²⁾
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati;⁽²⁾
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative;⁽²⁾
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusioni delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel e Genertellife;
- 3) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;



- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell'assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.

**> COME POSSO
PRESENTARE
I RECLAMI E
RISOLVERE LE
CONTROVERSIE?**

Art. 12 - Modalità di reclamo

Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto a Genertel presso uno dei seguenti recapiti:

posta: Genertel - Unità Quality - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste

mail: quality@genertel.it

fax: 199.11.77.99

Se il reclamante non si ritiene soddisfatto della risposta al reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi a Ivass presso uno dei seguenti recapiti:

posta: IVASS, Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

fax: 06.42.133.206

PEC: ivass@pec.ivass.it

fornendo la documentazione relativa al reclamo trattato da Genertel.

Art. 13 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel

Genertel estingue le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sinistri tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

Art. 14 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Orga-

nismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabili sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, è necessario attivare la negoziazione assistita con il supporto di un legale, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge.

In caso di controversia che riguarda la garanzia Assistenza Legale, se l'assicurato non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l'avvio di una procedura arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un sinistro o a erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Genertel a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a liquidare le somme che per capitale, interessi e spese sono dovute come risarcimento di danni da lesioni personali causati involontariamente a terzi dalla navigazione del natante assicurato o dalla sua giacenza in acque pubbliche o private, con il limite del massimale indicato in polizza.

Sono inoltre inclusi i danni:

- causati involontariamente a terzi da incendio del natante in aree private, **con il limite del 3% del massimale indicato in polizza;**
- causati a un passeggero del natante (c.d. "Responsabilità Civile dei terzi trasportati");
- causati a cose o animali di terzi trasportati, per i soli natanti adibiti a uso privato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.2 - Eventi non assicurati

L'assicurazione non opera per i **danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:**

1. il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di natante concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

L'assicurazione non opera inoltre per i danni determinati da dolo del del legittimo conducente, del proprietario o del contraente. In tal caso, Genertel può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque liquidati a terzi.

Il conducente del natante responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia.



> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.3 - Esclusioni

L'assicurazione non opera per i sinistri:

- a) che avvengono quando il conducente non ha la patente nautica prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. Il contratto vale però:
 - in caso di patente nautica scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente nautica non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla conduzione se questa avviene nel rispetto della normativa vigente.
- b) che avvengono quando il natante partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verificare preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Nautica⁶;
- d) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- e) che avvengono nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione non avviene in conformità alla normativa vigente;
- f) che avvengono nel caso di unità da diporto noleggiate occasionalmente, se la navigazione non avviene in conformità alla normativa vigente;
- g) che avvengono durante le attività di traino di dispositivi galleggianti o volanti e l'attività idrosciatoria (ad esempio sci nautico).

In tutti i casi sopra citati Genertel può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque liquidati a terzi.

SEZIONE 2 > ASSISTENZA LEGALE

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel fornisce all'assicurato:

- a) **l'assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela **in sede civile**, se durante la navigazione del natante assicurato avviene un incidente che provoca un danno materiale e/o fisico documentato. La causa del danno deve essere una delle seguenti:
 - la condotta di un terzo;
 - un'azione compiuta da un terzo;
- b) **l'assistenza giudiziale** se l'assicurato è indagato e/o imputato in un **procedimento penale** per un incidente nautico che avviene durante la navigazione del natante assicurato.

In entrambi i casi la garanzia opera per incidenti che avvengono durante il periodo di validità del contratto.

Art. 2.2 - Contenuto dell'assicurazione

Genertel, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso:

1. svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata. Se questa fase di studio ha esito positivo, Genertel:
2. anticipa all'assicurato **fino a 500 euro** le spese documentate relative:
 - al soccorso del natante danneggiato;
 - al ripristino del natante danneggiato;
 - al danno fisico subito.Questo anticipo è unico per ciascun sinistro e l'assicurato deve restituirlo a Genertel se ottiene la liquidazione totale o parziale dei danni da parte del responsabile civile;
3. si attiva nei confronti degli enti preposti se l'incidente accade all'interno dello Spazio Economico Europeo (Consap) o avviene in Italia con una controparte estera (Uci);
4. svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall'assicurato. Per farlo si rivolge a consulenti e periti esterni per particolari esigenze tecniche e, quando è necessario, provvede al recupero dei verbali redatti dalle autorità;

⁶ Art. 53 Bis, Ter e Quater

5. se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all'importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
- a) per l'intervento del legale;
 - b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
 - c) per l'intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
 - d) pagate a favore della controparte.

Genertel non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie. Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; questo massimale è da intendersi unico quando la garanzia viene attivata sia per la difesa penale dell'assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.

Art. 2.3 - Gestione del sinistro

Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e/o periti sono già stati autorizzati da Genertel per ogni stato della controversia e grado di giudizio.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo rivolto a chiudere la controversia deve essere prima concordato con Genertel, **in caso contrario l'assicurato risponde di tutte le spese sostenute da Genertel per la gestione della pratica.**

Se non è possibile definire la trattativa in via bonaria, Genertel propone all'assicurato di affidare la pratica a un legale nei seguenti casi:

- **quando le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo;**
- **quando è necessaria la difesa penale.**

L'assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da Genertel o se nominarne uno a sua scelta. L'eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di Genertel.

L'assicurato deve comunicare per iscritto a Genertel se:

- dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da Genertel, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
- il legale nominato rinuncia al mandato.

In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. Genertel si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.

Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali). Genertel richiede però l'invio della parcella con la descrizione dettagliata dell'attività svolta dal legale. L'assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto.

Il legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da Genertel. Se Genertel non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.

Il legale incaricato deve aggiornare periodicamente Genertel sullo stato della controversia, anche con l'invio di copia degli atti processuali, e deve includere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto al responsabile civile.

Genertel non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 2.4 - Anticipi sulle spese civili e penali

Genertel non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:

- le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale;
- le eventuali spese sostenute per le perizie precedentemente autorizzate da Genertel, relative a consulenze tecniche.

Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.

Art. 2.5.1 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile

Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale

Se l'assicurato ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza Genertel non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale,



che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, il legale incaricato o l'assicurato devono restituire le somme che Genertel ha anticipato a titolo di spese borsuali e peritali (perizie d'ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.

Quando, nonostante l'esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale vengono rimborsati sulla base della sentenza del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione.

Quando l'accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, Genertel, se preventivamente informata, valuta l'eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.

Esito sfavorevole della fase stragiudiziale

Se non viene concesso il benessere alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale ha un esito sfavorevole, gli onorari e le spese del legale incaricato restano a carico di Genertel e vengono calcolati sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione, con il limite massimo di **1.000 euro**. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.

Esito sfavorevole della fase giudiziale

Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte vengono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato vengono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese vengono pagate entro il massimale di polizza. Le spese legali e quelle relative alle perizie vengono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a Genertel.

Procedimento di mediazione

Quando viene attivato un procedimento di mediazione, il legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell'accordo conciliativo. Se l'assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa viene poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Genertel non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.

Se la mediazione ha esito negativo e viene quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Resta valido che, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.

Art. 2.5.2 Procedimento penale e liquidazione delle spese

Il difensore deve aggiornare periodicamente Genertel su ogni stato e grado del procedimento penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio dell'assicurato.

Alla fine del procedimento penale il difensore deve inviare a Genertel una copia della sentenza o del decreto del giudice. Genertel provvede a liquidare gli onorari del penalista dopo aver visto la nota spese intestata all'assicurato redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il massimale di polizza.

Tale massimale comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute. Il penalista può affidarsi ai professionisti fiduciari di Genertel per consulenze e/o perizie. Gli onorari dei consulenti vengono in ogni caso detratti dal massimale previsto dalla polizza.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia immediatamente la denuncia via email all'indirizzo assistenzalegale@genertel.it insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. **Scarica il modulo di richiesta dal sito www.genertel.it**. Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l'art. 4.1.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.6 - Eventi non assicurati

La garanzia Assistenza Legale non opera in caso di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.7 - Esclusioni

La garanzia Assistenza Legale non opera:

- a) se la controparte promuove un'azione civile nei confronti dell'assicurato;
- b) in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
- c) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Nautica (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
- d) in caso di costituzione di parte civile;
- e) per il dissequestro del natante assicurato;
- f) in caso di difetti di fabbricazione del natante;
- g) per i sinistri che avvengono quando il conducente non ha la patente nautica prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però:
 - in caso di patente nautica scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente nautica non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla conduzione se questa avviene nel rispetto della normativa vigente.
- h) per i sinistri che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché conduce sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Nautica⁷;
- i) quando Genertel è anche assicuratore della controparte responsabile;
- l) se la controversia nasce per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro;
- m) per i sinistri che avvengono quando il natante partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- n) in caso di controversie legate a rapporti contrattuali.

COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?

Art. 2.8 - Arbitrato

Se l'assicurato non concorda con Genertel sulla gestione del sinistro, può chiedere che venga avviata una procedura arbitrale per valutare se il parere espresso da Genertel è corretto.

Le spese di arbitrato sono a carico della parte perdente. In ogni caso, se l'assicurato vuole avviare una controversia contro terzi e la sua azione ha esito favorevole in tutto o in parte, ha diritto al rimborso delle spese legali che restano a suo carico, entro il massimale previsto dal contratto, anche se Genertel all'inizio ha espresso un parere non favorevole.

SEZIONE 3 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 3.1 - Obbligo del contraente o dell'assicurato in caso di incidente

In caso di incidente, l'assicurato deve informare la compagnia di assicurazione della controparte e per conoscenza Genertel **entro 3 giorni** da quando avviene il sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile⁸. Il diritto al risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile⁹, se l'assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.

Il ritardo, l'inesattezza o il mancato invio della denuncia o della documentazione, consentono alla compagnia assicuratrice di rivalersi in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private¹⁰.

⁷ Art. 53 Bis, Ter e Quater

⁸ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

⁹ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

¹⁰ Art. 144 "Azione diretta del danneggiato"



La denuncia deve contenere una dettagliata descrizione dell'evento contenente:

- luogo e data dell'incidente;
- denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
- nome e cognome, codice fiscale e residenza dei soggetti coinvolti;
- indicazione dell'eventuale intervento delle autorità;
- presenza di testimoni con indicazioni di nome e cognome, codice fiscale e residenza;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione necessaria ad accertare l'entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi a quello in cui la denuncia viene ricevuta).

Se in conseguenza dell'incidente ci sono lesioni a terzi o al conducente la denuncia deve indicare, inoltre:

- generalità dell'infortunato con indicazione del ruolo a bordo del natante (conducente/ trasportato);
- dati relativi all'entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
- eventuale attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (se la documentazione non è subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
- dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali (ad esempio Inail/Inps).

La compagnia di assicurazione della controparte comunica all'assicurato la somma offerta per il risarcimento dopo aver valutato se la richiesta è formulata correttamente e se il danno è risarcibile.

Se invece il danno non è risarcibile, la compagnia di assicurazione della controparte invia all'assicurato una comunicazione con i motivi per cui ritiene di non procedere all'offerta.

Questa comunicazione, ai sensi di legge, viene effettuata:

- nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
- nel caso di danni materiali e con una denuncia di sinistro firmata da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica di avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.

In caso di accettazione della somma offerta, la compagnia verserà al danneggiato, nei 15 giorni successivi, il relativo importo.



SE HAI BISOGNO DI ASSISTENZA

- chiama il nostro **Servizio di Assistenza Sinistri 800.20.20.40**, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20;
- collegati a **www.genertel.it** e attiva una **chat online** con un consulente dedicato;
- scrivi una **email** al Servizio Assistenza Sinistri **sinistri@genertel.it**.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Per l'invio della denuncia a Genertel puoi scegliere una delle seguenti opzioni:

- compila la denuncia online sul sito **www.genertel.it**;
- invia la denuncia via email a **sinistri@genertel.it**;
- invia la denuncia via posta all'indirizzo **Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste**.



HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'**app Genertel** per ios o android e **denunci il sinistro** direttamente dal tuo telefonino, allegando le fotografie del danno e tutti i dettagli dell'incidente! Inoltre trovi subito tutti i numeri utili in caso di emergenza!

Art. 3.2 - Risarcimento del trasportato

Genertel risarcisce i danni dei trasportati a bordo del natante assicurato indipendentemente dalla responsabilità del conducente, come previsto dalla legge¹¹. Questa regola non si

¹¹ Art. 141 "Risarcimento del terzo trasportato" del Codice delle Assicurazioni Private

applica se il sinistro è dovuto a un caso fortuito. Il risarcimento avviene entro il massimale minimo di legge. Se il danno è maggiore, il trasportato si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura superiore al massimale minimo di legge.

Art. 3.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada

In caso di incidente con un natante non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per sapere qual è la compagnia, è possibile:

- contattare CONSAP S.p.A. – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.61;
- consultare il sito www.consap.it.

Art. 3.4 - Sinistri provocati da natanti stranieri

In caso di sinistro provocato da un natante straniero:

- se il sinistro avviene in Italia, l'assicurato invia la richiesta di risarcimento a:
UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano - tel. 02.34.968.1 - fax 02.34.968.230 - www.ucimi.it che comunica il nominativo della società incaricata di liquidare il danno;
- se il sinistro avviene all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato. È quindi necessario individuare esattamente l'assicuratore del natante straniero;
- se il sinistro è provocato da un natante immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di risarcimento (che si trova su www.genertel.it o su www.consap.it) può essere inviato alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'assicurato deve rivolgersi a Consap - Centro di Informazione Italiano con le seguenti modalità:
 - via mail all'indirizzo richieste.centro@consap.it;
 - via web tramite portale consap.it.

SEZIONE 4 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DI ASSISTENZA LEGALE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 4.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne comunicazione scritta a Genertel e trasmettere tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l'incidente. La denuncia deve contenere:

- dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.

Se l'assicurato intende attivare la garanzia Assistenza Legale per la difesa in sede penale, deve inviare a Genertel una copia della documentazione che dimostra il procedimento penale a suo carico (ad esempio, verbale di identificazione ed elezione a domicilio, querela, atto di citazione).

EGCO I RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARCI IN QUALSIASI SITUAZIONE DI BISOGNO.



ASSISTENZA CLIENTI

lun/sab 8-20 numero verde: **800.20.20.20**
tariffa urbana: **848.808.808**
dall'estero: **+39.040.67.68.666**



ASSISTENZA SINISTRI ALL INCLUSIVE

lun/sab 8-20 numero verde: **800.20.20.40**
tariffa urbana: **848.808.808**
dall'estero: **+39.040.67.68.600**



DENUNCIA SINISTRI ONLINE

h24 su **www.genertel.it** o con l'app **Genertel**
lun/ven 8-20 **live chat** su **www.genertel.it**
sab 9-14
email **sinistri@genertel.it**



ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)

email **assistenzalegale@genertel.it**
fax **041.33.62.005**
posta **Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



RECLAMI

email **quality@genertel.it**
fax **199.11.77.99** (tariffa ordinaria)

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

fax **06.42133206**
PEC **ivass@pec.ivass.it**



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono **800.20.20.20**
email **richiestainfo@genertel.it**
fax **041.33.62.002**
posta **Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono **800.20.20.40**
email **sinistri@genertel.it**
fax **041.33.62.100**
posta **Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**

